



ACCORDO

Tra

L'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di VARESE, con sede in Via Dante Alighieri n. 2 - Varese – CF 80010720128, in persona del suo presidente, Dr Michele Frattini nato a Varese il 19/06/1971, domiciliato per la carica in Via Dante Alighieri n. 2 -Varese.

E

L'Università degli Studi di Milano-Bicocca, con sede in piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 – Milano – CF/PI 12621570154 nella persona del Magnifico Rettore Professor Marco Emilio Orlandi, nato a Milano il 24 luglio 1963, domiciliato per la carica in piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 – Milano

Visto

- la Legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante “Norme per l’ordinamento della professione di Consulente del Lavoro”;
- l’art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27, (d’ora in poi D.L. 24 Gennaio 2012) secondo cui *“La durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli Nazionali degli Ordini ed il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica”*;
- l’art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148, secondo cui *“il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale dell’Ordine o Collegio, il Ministro dell’Istruzione, Università e della Ricerca ed il Ministro Vigilante, in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I Consigli territoriali e le Università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti”*.

Considerato

- il ruolo essenziale che le parti sottoscriventi il presente accordo rivestono per agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti universitari, integrando la formazione con l’esperienza professionale;
- la Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 24 luglio 2013 (d’ora in poi Convenzione Quadro);



- che i percorsi formativi dei corsi di laurea triennale, dei corsi di laurea magistrale e del corso di laurea magistrale a ciclo unico attivati presso i Dipartimenti di Giurisprudenza (School of Law), di Sociologia e Ricerca Sociale e di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l'economia dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca (di seguito l'Università) rispondono ai requisiti richiesti dalla Convenzione Quadro;

Convengono quanto segue

Art. 1 – Finalità dell'accordo

Le parti firmatarie si impegnano a:

- collaborare nella attivazione di percorsi universitari che, unificando l'esperienza valorizzante dell'alternanza tra formazione e lavoro, ottimizzino i tempi per l'accesso all'esercizio della professione mediante l'ammissione al tirocinio professionale di cui all'art. 9 comma 6, del D.L. 24 Gennaio 2012, durante il corso di studio caratterizzante;
- regolamentare il tirocinio curriculare incluso nel piano di studio dell'università.

Art. 2 - Tipologie dei corsi di studio

Per lo svolgimento di parte del periodo di tirocinio, valevole per l'ammissione all'esame di abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro, contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno dei corsi di laurea, i Dipartimenti di Giurisprudenza (School of Law), di Sociologia e Ricerca Sociale e di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l'economia dell'Università si impegnano ad attivare il predetto periodo di tirocinio nell'ambito dei seguenti percorsi formativi:

Dipartimento di Giurisprudenza (School of Law):

- Corso di Laurea in Scienze dei servizi giuridici (classe L-14 R, fino all'a.a. di immatricolazione 2024/2025)
- Corso di Laurea in Scienze giuridiche (classe L-14 R, a partire dall'a.a. di immatricolazione 2025/2026)
- Corso di Laurea Magistrale a Ciclo unico in Giurisprudenza (classe LMG/01)

Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale

- Corso di Laurea in Scienze dell'organizzazione (classe L-16 R)

Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l'economia

- Corso di Laurea Magistrale in Management e Design dei Servizi (classe LM-63 R)

Art. 3 - Contenuto dei corsi di laurea

I Dipartimenti di Giurisprudenza (School of Law), di Sociologia e Ricerca Sociale e di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l'economia dell'Università garantiscono l'acquisizione dei crediti formativi richiesti dalla Convenzione Quadro a coloro che conseguiranno la Laurea o la Laurea Magistrale nei Corsi elencati all'art. 2 nel rispetto di quanto indicato nelle tabelle sotto riportate:

Area 12 – Scienze giuridiche			CFU Accordo Quadro
IUS/01	GIUR-01/A	Diritto privato	Almeno 18
IUS/04	GIUR-02/A	Diritto commerciale	
IUS/07	GIUR-04/A	Diritto del lavoro	
IUS/10	GIUR-06/A	Diritto amministrativo	
IUS/12	GIUR-08/A	Diritto tributario	
IUS/14	GIUR-10/A	Diritto dell'Unione Europea	

Area 13 – Scienze economiche e statistiche			CFU Accordo Quadro
SECS-P/01	ECON-01/A	Economia politica	Almeno 12
SECS-P/07	ECON-06/A	Economia aziendale	
SECS-P/08	ECON-07/A	Economia e gestione delle imprese	
SECS-P/10	ECON-08/A	Organizzazione aziendale	

Per il corso di laurea magistrale in Management e Design dei Servizi (classe LM-63) il requisito volto ad assicurare un piano di studi coerente con quanto richiesto dall'Accordo può essere soddisfatto anche sommando i CFU conseguiti nel corso di laurea triennale a quelli conseguiti nel corso di laurea magistrale.

I CFU necessari ai fini della Convenzione possono inoltre essere acquisiti attraverso attività a libera scelta dello studente.

Art. 4 – Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale durante la frequenza dei corsi della laurea triennale e magistrale

Gli studenti iscritti ai corsi di laurea di cui all'art. 2 che hanno sostenuto e superato tutti gli esami del 1° e 2° anno per la laurea triennale, del 1° anno per la laurea magistrale e dei primi 4 anni del corso di laurea magistrale a ciclo unico, possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, presentando autocertificazione di conformità alla convenzione, al Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro di Varese.

Art. 5 - Modalità di svolgimento del tirocinio professionale nel corso di laurea triennale

1. Gli studenti ammessi allo svolgimento del periodo di tirocinio di cui all'art. 1 svolgeranno un tirocinio di durata non inferiore a 250 (duecentocinquanta) ore, nell'arco di 6 (sei) mesi, da svolgere presso lo studio professionale del consulente del lavoro, individuato dal Consiglio Provinciale dell'Ordine competente per territorio, regolarmente iscritto all'Albo ed in regola con la formazione continua obbligatoria.

La programmazione, valutazione e verifica dell'effettivo svolgimento del tirocinio è di competenza del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro presso cui è iscritto il professionista



Consulenti del Lavoro
▼ Consiglio Provinciale
dell'Ordine di Varese



ospitante, che vi provvederà secondo il regolamento in vigore (Regolamento di attuazione DM200611 praticantato).

Eventuali periodi trascorsi all'estero per la frequenza di corsi riconosciuti dall'Università, determineranno la sospensione del tirocinio per il periodo corrispondente. Il tirocinio potrà essere ripreso al ritorno, senza l'applicazione di alcuna sanzione.

2. A fronte dello svolgimento del tirocinio durante i corsi di laurea, il Dipartimento assegna un numero congruo di crediti formativi.

In particolare i Regolamenti Didattici dei Corsi di studio di cui all'art. 2, nel rispetto dell'art. 4 del presente accordo, riconoscono al tirocinio svolto con le modalità indicate precedentemente, ai sensi dell'art.10, comma 5, DM 270/2004, e, sempre che lo studente lo richieda, i crediti formativi universitari nei rispettivi piani di studio.

Art. 6 – Referenti organizzativi

I Dipartimenti dell'Università e l'Ordine dei Consulenti del Lavoro nominano ciascuno un referente organizzativo per l'attivazione dei tirocini.

I referenti organizzativi provvedono alla massima diffusione del presente accordo e a concordare eventuali modalità operative.

È prevista la possibilità che gli studenti individuino autonomamente lo studio professionale presso il quale effettuare il tirocinio.

Art. 7 – Collaborazione didattica

L'Ordine dei Consulenti del Lavoro si impegna a dare ampia diffusione e ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le iniziative formative attivate ogni anno durante il periodo di tirocinio.

I Dipartimenti dell'Università si impegnano ad informare adeguatamente gli studenti, anche nel corso delle iniziative rivolte agli allievi dell'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

I Regolamenti didattici dei corsi di studio riporteranno le indicazioni utili all'accesso al tirocinio alla professione di Consulente del Lavoro.

Art. 8 – Obblighi ed impegni delle parti

Il presente accordo è applicabile nei confronti dei soggetti che verranno ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, e che parteciperanno alle lezioni universitarie frequentando contemporaneamente lo studio professionale di un Consulente del Lavoro per un semestre.

Il tirocinante/studente, ammesso alla frequenza dello studio, deve chiedere l'immediata iscrizione al registro dei praticanti tenuto dal competente Consiglio Provinciale dell'Ordine, nel rispetto delle disposizioni di cui al vigente Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.



Art. 9 – Utilizzo del nome e del logo

L'utilizzazione del nome e/o logo delle parti contraenti si intende regolata nel rispetto del Codice Civile e del Codice della proprietà industriale, con il consenso della parte che ne ha il diritto esclusivo.

L'Università non potrà essere citata in sedi diverse da quelle tecnico-scientifiche e comunque non potrà mai essere citata a scopi pubblicitari.

Art. 10 Assicurazione

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente convenzione, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambi i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

Per gli studenti, laureandi e laureati valgono le stesse norme previste per il personale.

Art. 11 – Aggravi finanziari

La presente convenzione non comporta aggravi finanziari per le parti contraenti.

Art. 12 – Estensione della Convenzione e Durata

La presente Convenzione entra in vigore alla data di sottoscrizione e ha durata di 3 anni, rinnovabili per un periodo di uguale durata a mezzo di espressa richiesta scritta dalle Parti, salvo disdetta da comunicare con raccomandata A/R o PEC 3 mesi prima della scadenza.

Ciascuna Parte potrà comunque recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione scritta da inviare con raccomandata A/R o Pec; il recesso in ogni caso non potrà pregiudicare le attività in fase di svolgimento, che saranno portate a compimento.

La presente Convenzione, in attuazione della Convenzione Quadro, è applicabile nei confronti di tutti i soggetti iscritti nei registri dei tirocinanti tenuti da tutti i Consigli degli Ordini dei Consulenti del Lavoro costituiti sul territorio nazionale.

Art. 13 – Trattamento dei Dati



Consulenti del Lavoro
▼ Consiglio Provinciale
dell'Ordine di Varese



Le parti si impegnano a trattare i dati personali emergenti dalle obbligazioni di cui alla presente convenzione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione medesima.

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento 679/2016/UE, del D.L.gs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana.

I rapporti in tema di data protection intercorrenti tra le due strutture e le modalità operative di gestione dei diversi trattamenti non sono individuate, ma ciascuno agisce come Titolare autonomo per gli adempimenti di propria competenza.

Per le operazioni di trattamento le Parti garantiscono che queste saranno svolte da soggetti debitamente autorizzati e formati all'assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o autorizzati al trattamento, e con mezzi dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono e a evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

Art. 14 – Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla presente convenzione il Foro competente è quello di Milano.

Art. 15 – Stipula della Convenzione

Il presente accordo è firmato digitalmente, in un unico originale, ex art.24, commi 1 e 2 del Codice dell'Amministrazione digitale-Decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del DPR n.131/86.

L'imposta di bollo (art.2 della Tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. 642 del 1972) sarà assolta dall'Università degli Studi di Milano-Bicocca.

Milano, Dicembre 2025

Il Consiglio Provinciale
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Varese

Il Presidente
Dr Michele Frattini

L'Università degli Studi di
Milano-Bicocca

Il Rettore
Prof. Marco Emilio Orlandi